

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 117/20017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER PROGETTI DI SOCIAL HOUSING, SPAZIO ANZIANI, TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA – GENNAIO 2025/DICEMBRE 2026

**ATTESO CHE:**

1. Il comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. 117 del 3/7/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
2. il comma 2 del medesimo articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;
3. il comma 3 del medesimo articolo prevede che “l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

**SI RENDE NOTO CHE**

Il Settore Politiche Sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 28/11/2024 ed in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore n. 1008 del 5/12/2024 intende raccogliere manifestazioni di interesse mediante Avviso Pubblico, al fine di individuare un soggetto del Terzo Settore, nello specifico un'organizzazione di volontariato, con cui stipulare apposita Convenzione a rimborso per le attività in oggetto, secondo le modalità che seguono.

La Convenzione che verrà stipulata tra il Comune di Montecatini Terme e il Soggetto individuato a seguito della procedura comparativa, conterrà le modalità di realizzazione delle attività oggetto del presente Avviso in relazione ai reciproci rapporti.

**AVVISO PUBBLICO**

**Articolo 1. Procedura comparativa**

Con il presente Avviso, il Comune di Montecatini Terme intende individuare, in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 117 del 3/7/2017 c.d. “Codice del Terzo settore”, una organizzazione di volontariato con cui stipulare una convenzione a rimborso per l'esercizio delle attività sociali indicate nell'Articolo 4.

**Articolo 2. Amministrazione procedente**

L'ente responsabile della procedura è il Comune di Montecatini Terme, con sede in:

Viale Verdi n. 46 – CAP 51016 – Montecatini Terme (PT), telefono: 0572/918404-402-401, PEC: [comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it](mailto:comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it), e-mail: [ssociali@comune.montecatini-terme.pt.it](mailto:ssociali@comune.montecatini-terme.pt.it) – Ufficio Responsabile Procedimento: Settore Politiche Sociali. Responsabile del Procedimento: Funzionario Amministrativo, dott. Fabrizio Diciotti.

**Articolo 3. Soggetti partecipanti**

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 1 della legge 106/2016<sup>1</sup> ed all'art. 4 del Decreto Legislativo 117 del 2017, iscritti da almeno sei mesi nel “registro unico nazionale” (ovviamente a

---

<sup>1</sup> “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”

decorrere dalla operatività di tale nuovo registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del Codice, quindi valgono le attuali iscrizioni nei registri).

I suddetti soggetti devono:

- 1) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- 2) aver realizzato a favore di enti pubblici servizi similari;
- 3) avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente manifestazione di interesse;
- 4) avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento delle attività di cui all'oggetto della presente manifestazione di interesse;
- 5) essere in regola con la legislazione inerente la regolarità assicurativa e contributiva, il collocamento obbligatorio, la sicurezza sul lavoro;
- 6) aver effettuato verso i volontari impiegati nell'attività formazione obbligatoria di base relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (DL 81/2008) o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di impegno a realizzare la suddetta formazione entro e non oltre sei mesi dalla stipula della convenzione;
- 7) avere una capacità organizzativa ed economica adeguata alla tipologia di attività descritte nel presente avviso;
- 8) possedere a titolo di proprietà, locazione o comodato d'uso, nel territorio del Comune di Montecatini Terme, almeno una struttura adeguata allo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso;
- 9) possedere a titolo di proprietà, locazione o comodato d'uso, nel territorio del Comune di Montecatini Terme, le attrezzature adeguate allo svolgimento delle attività oggetto del presente Avviso.

#### **Articolo 4. Oggetto della Convenzione**

L'Amministrazione procedente, a norma dell'articolo 56 del Codice, intende realizzare in modo complementare e non sostitutivo dei servizi di competenza comunale, la realizzazione di attività sociali, dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e in particolare:

- a) servizio di "*social housing*", con la messa a disposizione di strutture abitative da parte dell'organizzazione, dove possano trovare alloggio, anche temporaneo, persone in condizioni di disagio economico e/o sociale, indicate dal servizio sociale professionale comunale e appartenenti a fasce sociali in conclamata situazione di fragilità, che comunque possano essere coinvolte nelle attività promosse dalle associazioni stesse.

Tali strutture dovranno poter ospitare almeno quattro nuclei con condivisione di cucina e servizi igienici. Dovranno essere rese e mantenute accoglienti dall'organizzazione attraverso la cura degli spazi e degli arredi, in modo da rendere minimo il disagio di queste situazioni alloggiative di emergenza.

Dovrà essere, altresì, garantita la presenza continuativa di un operatore per la gestione, la supervisione e l'accoglienza dei nuclei ospitati e come riferimento per eventuali emergenze.

- b) gestione di uno "*spazio anziani*" quale luogo di aggregazione spontaneo al fine di promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale. Presso tale centro dovranno essere proposte (con cadenze che verranno indicate nel progetto di massima) attività ricreativo-culturali, di intrattenimento, corsi di ginnastica dolce e di attività motoria tenuti da animatori volontari e insegnanti.

Tale spazio dovrà essere fruibile quotidianamente e dovrà essere garantita la presenza di un operatore di riferimento. Dovrà essere reso e mantenuto accogliente attraverso la cura degli spazi e delle relative attrezzature nonché adeguatamente pulito. Lo spazio anziani dovrà essere adeguatamente pubblicizzato con cadenza almeno annuale con materiale informativo anche cartaceo (con modalità che verranno indicate nel progetto di massima) al fine di intercettare il maggior numero di utenti.

---

#### Finalità e oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

- c) servizio di trasporto scolastico assistito degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) residenti nel Comune di Montecatini e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, su indicazione dei servizi sociali. Il trasporto da e per la scuola potrà richiedere la presenza di un accompagnatore e/o un mezzo attrezzato alla carrozzina. Il trasporto dovrà essere erogato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico in orari congrui a quelli scolastici. L'organizzazione dovrà disporre di un sistema di collegamento in tempo reale con autisti ed accompagnatori. Dovrà essere garantita la possibilità di comunicazioni tra la famiglia e l'organizzazione e viceversa per eventuali variazioni di orari di frequenza della scuola in base alle esigenze del singolo bambino/ragazzo. Dovrà essere garantita la figura di un referente/coordinatore (da indicare al momento della stipula della convenzione) che sia altresì sempre disponibile ad essere contattato dalle famiglie degli utenti e si rapporti con i Servizi sociali del Comune.
- d) assistenza domiciliare leggera consistente in un aiuto per i cittadini in stato di bisogno, ad alzarsi e coricarsi (muta di letto), su indicazione del Servizio sociale comunale. Tale assistenza dovrà essere garantita per tutto il periodo del bisogno (con modalità che verranno indicate nel progetto di massima).

#### **Articolo 5. Finalità**

Gli obiettivi generali che il progetto persegue sono i seguenti:

- prevenire ed alleviare condizioni di isolamento e di solitudine attraverso interventi rivolti a tutte quelle persone che versano in uno stato di difficoltà e/o che non possono essere assistiti dalla propria famiglia che necessitano di compagnia, cura e assistenza;
- mantenere i livelli di autonomia delle persone, favorendone la permanenza presso il proprio domicilio, promuovendo al contempo l'attivazione di forme di auto-aiuto e modalità innovative di collaborazione tra Enti Locali e Associazioni.

#### **Articolo 6. Rimborsi delle spese<sup>2</sup>**

Ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, il Comune di Montecatini Terme con la presente convenzione si impegna a rimborsare all'organizzazione aderente esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 4, fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- oneri relativi a copertura assicurativa (di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017) per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante tutte le altre spese connesse per l'utilizzo di automezzi di proprietà dell'Organizzazione;
- tabelle ACI per i rimborsi chilometrici;

---

<sup>2</sup> Si riporta l'articolo 17, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal decreto 105/2018: «Art. 17 (Volontario e attività di volontariato). - 1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, della Provincia autonoma di Trento. 6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. 7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.»

- prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi esclusivamente nei limiti necessari al funzionamento delle attività di cui all'oggetto della presente manifestazione di interesse e in misura massima pari al 30%;
- i costi per le utenze relative all'attività;
- costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
- costi di locazione immobile esclusivamente nel limite necessario al progetto di *housing sociale* e di Centro anziani;
- spese per l'acquisto/noleggio e manutenzione di tutti i beni e/o servizi per la buona riuscita delle attività.

Tutte le spese di cui ai punti precedenti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo saranno documentate all'Ufficio competente mediante – “schede riassuntive” delle attività svolte.

L'organizzazione è libera di presentare le relative rendicontazioni con le parentesi temporali che meglio crede ma non con più di sei rendicontazioni annuali.

L'importo sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione di note d'addebito riepilogative di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili firmate dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

#### **Articolo 7. Durata**

La convenzione ha validità dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

#### **Articolo 8. Importo della convenzione**

Il valore della convenzione è calcolato nell'importo di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del DPR 633/72 di cui:

- € 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2025;
- € 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2026.

#### **Articolo 9. Manifestazione di interesse**

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, **entro le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2024** tramite PEC o consegnato a mano al Protocollo dell'Ente.

Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete non saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso.

Il plico cartaceo deve riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente nonché la dicitura “PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 117/20017 RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER PROGETTI DI SOCIAL HOUSING, SPAZIO ANZIANI, TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA – GENNAIO 2025/DICEMBRE 2026”.

Le domande in carta libera, comunque presentate, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione di interesse, dovranno contenere:

1. Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello, parte integrante e sostanziale del presente avviso;
2. Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere firmate digitalmente o con firma autografa. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario/legale rappresentante

## **Articolo 10. Graduatoria dei Partecipanti**

Considerati i requisiti richiesti dal presente Avviso per poter stipulare la convenzione a rimborso con il Comune di Montecatini Terme occorrerà dimostrare un'“adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto dei convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del codice).

L'individuazione dell'organizzazione e del relativo progetto di massima avverrà attraverso la valutazione dei seguenti elementi:

- 1) numero di mesi, non inferiore a sei, di iscrizione nel registro:
  - da 6 a 24 punti 4
  - da 25 a 60 punti 8
  - oltre 60 punti 12;
  
- 2) numero medio di volontari aderenti dalla data di iscrizione al registro:
  - da 1 a 10 punti 2
  - da 11 a 20 punti 4
  - oltre 20 punti 9;
  
- 3) numero di volontari messi a disposizione per le attività in convenzione:
  - da 10 a 12 punti 4
  - da 13 a 15 punti 8
  - oltre 15 punti 15;
  
- 4) servizi e attività analoghe già svolte per amministrazioni pubbliche con continuità per almeno un anno:
  - 2 punti per ogni servizio o attività analoga, con un massimo di 30 punti
  
- 5) Numero e tipologia dei mezzi messi a disposizione per le attività del presente avviso:
  - 1 mezzo punti 3
  - 2 mezzi punti 6
  - Oltre 2 mezzi punti 10
  
- 6) Numero di mezzi messi a disposizione attrezzati per trasporto disabili
  - Fino a 1 mezzo attrezzato per trasporto disabili punti 5
  - Da 2 mezzi attrezzati per trasporto disabili punti 10
  
- 7) Breve progetto di massima relativo alle attività oggetto della convenzione di cui all'art 4.

Da tale progetto deve emergere altresì il ruolo dei volontari, la loro formazione per lo svolgimento delle attività in oggetto, il radicamento nel territorio dell'organizzazione e la capacità di far fronte alle problematiche sociali anche in termini di fruibilità dei servizi (in numero di giorni ed ore) e quant'altro sia necessario a far comprendere la idoneità del soggetto proponente.

Dal progetto relativo alle attività di cui all'art. 4 lett. a) e b) deve emergere una esaustiva descrizione dei locali, delle eventuali attrezzature, degli arredi e del personale specificatamente dedicato per la sua esecuzione. Dovrà emergere altresì un piano di emergenza per l'adeguamento del progetto in corso d'opera per far fronte ad eventuali emergenze sopravvenute in linea con le finalità della presente convenzione.

  - fino a punti 14

**L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione a rimborso anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse. L'Amministrazione si riserva inoltre di non sottoscrivere la convenzione a rimborso con nessuna delle associazioni richiedenti se nessuna delle stesse risulti idonea. L'Amministrazione potrà inoltre decidere in base alle disponibilità finanziarie previste in bilancio di attivare in tutto od in parte i progetti di cui trattasi**

**Trattamento dei dati personali**

A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Montecatini Terme, 5/12/2024

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI  
(Dott.ssa Lilia Bagnoli)

